

La Consulta, il diritto europeo e la parità di genere

La sentenza

Raffaella Calandra

Un richiamo all'uguaglianza tra i generi (ancora necessario); un richiamo al «primato del diritto dell'Unione» (di rovente attualità). Affronta due questioni cruciali la sentenza con cui la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte in cui distingue in base al sesso i posti da mettere a concorso per la qualifica di ispettore. Con la pronuncia n.181/2024, la Corte costituzionale permette un altro passo in avanti verso l'effettiva parità di trattamento. E lo fa sulla base di principi che impongono tra l'altro «il rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario», come ricorda il Consiglio di Stato che ha sollevato la questione a partire da più ricorsi di assistenti Polpen contro un sistema che «in antitesi con ogni criterio meritocratico - si legge - esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata, sol perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nella dotazione organica». Le undici pagine della motivazione, redattore Giovanni Pitruzzella, affrontano con cristallina chiarezza anche i rapporti tra norme interne e comunitarie, tanto evocati in settimane ad alta tensione tra politica e magistratura, dopo le mancate convalide dei trattenimenti di migranti portati in Albania, in base alla sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia Ue, e con il rinvio poi alla Corte europea da parte del Tribunale di Bologna, per l'interpretazione del diritto comunitario, in riferimento al decreto Paesi sicuri. «Il giudice, ove ravvisi l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell'Unione dotato di efficacia diretta - scrivono i giudici - può non applicare la normativa interna, all'occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale». Principi generali validi a proposito della parità di accesso a ruoli apicali della Polizia penitenziaria; e validi a proposito di immigrazione. Principi su cui si torna più volte nelle motivazioni, con la conclusione che «tutti i giudici possono controllare la compatibilità di una legge con il diritto comunitario». A partire dalla sentenza 269/2017, la Corte ha rimesso alla loro discrezionalità «la scelta di quale strada percorrere», senza ordine di priorità tra il rinvio alla Corte Ue o la questione di legittimità costituzionale. «Entrambi i rimedi garantiscono il primato del diritto dell'Unione, uno

RITENUTA
ILLEGITTIMA
LA DISTINZIONE
PER SESSO
NEI CONCORSI
DELLA POLIZIA
PENITENZIARIA

dei capisaldi dell'integrazione europea, riconosciuto fin dalle prime pronunce della Corte di giustizia e poi dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 170/1984 e n.67/2022)». Principi generali consolidati negli anni e richiamati in via astratta venerdì anche dal presidente (uscente) della Corte costituzionale, Augusto Barbera, in un dibattito a Firenze, in cui ben tangibile è stata la tensione negli attuali rapporti tra magistratura e politica. Presenti i vertici della magistratura e del Csm, oltre al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sui rapporti tra diritto interno e comunitario, le motivazioni della sentenza 181/2024 della Consulta specificano in modo netto che «né le competenze delle Corti costituzionali possono ostacolare o limitare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell'Unione, quando esso sia provvisto di efficacia diretta».

Così anche con i richiami a consolidati orientamenti del diritto comunitario - il cui primato «si rafforza e si compenetra con le garanzie costituzionali in un rapporto di vicendevoles arricchimento», si legge - la Consulta fa cadere un'altra barriera nell'effettiva parità di trattamento tra i generi e spiana la strada ad una più cospicua presenza di future ispettrici della Polizia penitenziaria. Visti tra l'altro i compiti sempre più di «coordinamento e direttivi», di formazione e istruzione, con «un'essenziale funzione di raccordo tra il ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti, da un lato, e il ruolo dei funzionari, dall'altro». (Carriera, quest'ultima, in cui è stata già superata la distinzione di genere). Compiti quindi assai diversi dalle mansioni svolte dal personale a più stretto contatto con la popolazione detenuta, che invece deve essere dello stesso sesso.

Negli ultimi anni, nel mondo ancora molto maschile dell'Amministrazione penitenziaria sono aumentate le giovani donne in posizioni apicali che si sono distinte per alta professionalità. Oltre che per determinazione. La stessa che ha portato fino a questa sentenza della Corte costituzionale e a quest'ulteriore passo in avanti verso l'effettiva parità di genere.